

**FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO "CONTOSUIBL"**  
**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**

**ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA**

SEDE SOCIALE IN ROMA VIA CAMPO MARZIO 46 00186 ROMA - CAPITALE SOCIALE € 12.500.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVE AL 30/07/2008 € 1.836.737  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO IBL BANCA ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.3263.1  
ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE AL N. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  
REGISTRO IMPRESE RM 354/27 - CCIAA ROMA 43658 - CODICE FISCALE 00452550585 - SITO INTERNET [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it)

**CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**

**FUNZIONE ECONOMICA**

IL CONTO DEPOSITO "CONTOSUIBL" È UN CONTRATTO DI DEPOSITO CHE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO SOLO DA PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO. CON IL CONTO DEPOSITO LA BANCA ACQUISTA LA PROPRIETÀ DELLE SOMME DEPOSITATE DAL CLIENTE (DEPOSITANTE) ED ASSUME L'OBBLIGO DI RESTITUIRLE A RICHIESTA DEL DEPOSITANTE (DEPOSITO LIBERO, NON RAPPRESENTATO DA LIBRETTO) OLTRE A RICONOSCERE UNA REMUNERAZIONE CORRISPONDENTE AGLI INTERESSI PATTUITI E MATURATI.

**VERSAMENTI**

IL DEPOSITANTE PUÒ EFFETTUARE VERSAMENTI SUL CONTO DEPOSITO SOLO IN EURO MEDIANTE CONTANTI, ASSEGNI BANCARI, ASSEGNI CIRCOLARI ED ALTRI TITOLI ASSIMILATI E BONIFICI BANCARI.  
GLI ASSEGNI BANCARI, GLI ASSEGNI CIRCOLARI E GLI ALTRI TITOLI ASSIMILATI DEVONO ESSERE STATI TRATTI DIRETTAMENTE DAL DEPOSITANTE E/O DA UN CONTESTATARIO DEL CONTO DEPOSITO SU ALTRI CONTI INTRATTENUTI DAGLI STESSI SU ALTRI INTERMEDIARI OPERANTI ALL'INTERNO DELLO STATO ITALIANO.  
GLI ASSEGNI CIRCOLARI DEVONO ESSERE INTESTATI AL DEPOSITANTE O AI COINTESTATARI CON CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE".

**PRELEVAMENTI**

IL DEPOSITANTE PUÒ EFFETTUARE PRELEVAMENTI SUL CONTO DEPOSITO, ENTRO IL LIMITE DEL SALDO LIQUIDO E DISPONIBILE, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE BONIFICI BANCARI.  
I BONIFICI BANCARI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN EURO UNICAMENTE A FAVORE DI BENEFICIARI CHE INTRATTENGANO I PROPRI CONTI PRESSO LA BANCA O PRESSO ALTRO INTERMEDIARIO PURCHÉ LO STESSO OPERI ALL'INTERNO DELLO STATO ITALIANO (CD. BONIFICI ITALIA).

**BONIFICI**

LA BANCA EFFETTUA L'INOLTRO DEI BONIFICI IN RETE INTERBANCARIA ENTRO IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL DEPOSITANTE NE RICHIEDE L'ESECUZIONE (DATA ORDINE).  
IL TERMINE MASSIMO ENTRO CUI, IN ESECUZIONE DI UN ORDINE DI BONIFICO, I FONDI SONO RICONOSCIUTI ALLA BANCA DEL BENEFICIARIO, È IL TERZO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA ORDINE.

**LIMITI DI IMPORTO E GIACENZA**

LA BANCA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI LIMITARE IL DEPOSITO MASSIMO E MINIMO PER SINGOLO CONTO DEPOSITO E/O CLIENTE, COME INDICATO NELLE CONDIZIONI ECONOMICHE.

**LIQUIDAZIONE COMPETENZE**

TUTTI I CONTI DEPOSITO VENGONO CHIUSI CONTABILMENTE ALLA FINE DI OGNI ANNO SOLARE.  
GLI INTERESSI CONTEGGIATI VENGONO CORRISPOSTI MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO DEPOSITO.

**COINTESTAZIONE**

È POSSIBILE COINTESTARE IL CONTO DEPOSITO A 2 SOLI SOGGETTI.  
QUANDO IL CONTO È COINTESTATO CON FACOLTÀ PER I COINTESTATARI DI COMPIERE OPERAZIONI ANCHE SEPARATAMENTE, LE DISPOSIZIONI SUL CONTO DEPOSITO STESSO POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DA CIASCUN INTESTATARIO SEPARATAMENTE CON PIENA LIBERAZIONE DELLA BANCA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COINTESTATARI.

**RISCHI TIPICI**

**VARIAZIONI CONDIZIONI**

LA POSSIBILITÀ DI VARIAZIONE IN SENSO SFAVOREVOLE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE (TASSI D'INTERESSE ED ALTRE COMMISSIONI E SPESE DEL SERVIZIO).  
IN TAL CASO IL CLIENTE HA LA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE.

**RISCHIO DI CAMBIO**

NON PRESENTE IN QUANTO IL CONTO DEPOSITO È DENOMINATO IN EURO.

**ACCREDITI SALVO BUON FINE**

L'ACCREDITO DI ASSEGNI E DI ALTRI TITOLI SIMILARI È EFFETTUATA SALVO BUON FINE, CON CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DI NON POTER DISPORRE DEGLI IMPORTI ACCREDITATI SUL CONTO PRIMA DELLA MATURAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ.

**RISCHIO DI CONTROPARTE**

A FRONTE DI QUESTO RISCHIO È PREVISTA UNA COPERTURA, NEL LIMITE D'IMPORTO DI EURO 103.291,38 PER CIASCUN DEPOSITANTE, DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI SUL CONTO, PER EFFETTO DELL'ADESIONE DELLA BANCA AL SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI (FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI).

**CONTOSUIBL: IL CONTO DEPOSITO CHE RENDE DAVVERO!**

**CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE**

<b>INTERESSI</b>	
TASSO CREDITORE ANNUO LORDO	4,50%
TASSO CREDITORE ANNUO NETTO	3,285%
CRITERIO DI CAPITALIZZAZIONE E CRITERIO DI CALCOLO	ANNUALE AL 31/12 SU BASE ANNO CIVILE (365 GIORNI)
RITENUTA FISCALE VIGENTE SUGLI INTERESSI MATURATI	27%
<b>SPESE E COMMISSIONI</b>	
APERTURA	ZERO
CHIUSURA	ZERO
CANONE	ZERO
SPESE PER OPERAZIONE	ZERO
SPESE PER PRODUZIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO E CONTABILI	ZERO
SPESE PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI (TRASPARENZA)	ZERO
IMPOSTA DI BOLLO VIGENTE	A CARICO DI IBL BANCA
<b>VALUTE E DISPONIBILITÀ</b>	
<b>VERSAMENTI</b>	
- CONTANTI E VALORI ASSIMILATI	STESSO GIORNO
- ASSEgni CIRCOLARI E DI TRAENZA DI IBL BANCA	STESSO GIORNO
- ASSEgni BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTElLO IBL BANCA	STESSO GIORNO
- ASSEgni BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTElLI IBL BANCA	1 GIORNO LAVORATIVO
- ASSEgni CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE	3 GIORNI LAVORATIVI
- ASSEgni BANCARI TRATTI SU ALTRE BANCHE	3 GIORNI LAVORATIVI
- TITOLI E ASSEgni POSTALI	4 GIORNI LAVORATIVI
<b>PRELEVAMENTI</b>	
PER TUTTE LE CONDIZIONI APPLICATE	VEDI SEZIONE BONIFICI IN USCITA
<b>TERMINI DI DISPONIBILITÀ PER BANCHE ITALIANE - SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE - DALLA DATA DI NEGOZIAZIONE E/O LAVORAZIONE</b>	
- CONTANTI E VALORI ASSIMILATI	STESSO GIORNO
- ASSEgni CIRCOLARI E DI TRAENZA DI IBL BANCA	STESSO GIORNO
- ASSEgni BANCARI TRATTI SULLO STESSO SPORTElLO IBL BANCA	1 GIORNO LAVORATIVO
- ASSEgni BANCARI TRATTI SU ALTRI SPORTElLI IBL BANCA	6 GIORNI LAVORATIVI
- ASSEgni CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE	6 GIORNI LAVORATIVI
- ASSEgni BANCARI TRATTI SU ALTRE BANCHE E TITOLI E ASSEgni POSTALI	6 GIORNI LAVORATIVI
<b>BONIFICI</b>	
<b>BONIFICI IN USCITA</b>	
COMMISSIONI E SPESE BONIFICI ORDINARI	ZERO
COMMISSIONI E SPESE PER BONIFICI URGENTI CON REGOLAMENTO DIRETTO (BIR)	9,00 EURO
VALUTA DI ADDEBITO (GG ANTECEDENTI LA VALUTA FISSA BENEFICIARIO)	4 GIORNI LAVORATIVI
VALUTA DI ADDEBITO SENZA VALUTA FISSA BENEFICIARIO	DATA ORDINE
TEMPI DI ESECUZIONE	ENTRO 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL CLIENTE NE RICHIEDE L'ESECUZIONE (DATA ORDINE)
SPESE PER COMUNICAZIONI COORDINATE IBAN INCOMPLETE	2,50 EURO
<b>BONIFICI IN ENTRATA DALL'ITALIA</b>	
COMMISSIONI E SPESE	ZERO
VALUTA DI ACCREDITO (SE NON INDICATA LA VALUTA FISSA BENEFICIARIO)	1 GIORNO LAVORATIVO
DISPONIBILITÀ SUL CONTO DEPOSITO	ENTRO 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO A QUELLA DI RICEZIONE DEL BONIFICO
<b>BONIFICI IN ENTRATA DALL'ESTERO</b>	
COMMISSIONI E SPESE	3,50 EURO
VALUTA DI ACCREDITO (SE NON INDICATA LA VALUTA FISSA BENEFICIARIO)	2 GIORNI LAVORATIVI
DISPONIBILITÀ SUL CONTO DEPOSITO	2 GIORNI LAVORATIVI
<b>LIMITI DI GIACENZA</b>	
VERSAMENTO MINIMO INIZIALE	5.000,00 EURO
GIACENZA MINIMA	1.000,00 EURO
GIACENZA MASSIMA	1.000.000,00 EURO
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
SPESE PER ASSEgni TORNATI IMPAGATI	8,00 EURO
SPESE PER RICHIAMO ASSEgni	15,00 EURO
RECUPERO SPESE PER DUPLICATI (ASSEgni, DOCUMENTI CONTABILI ECC)	10,00 EURO

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

**NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI DI IBL BANCA S.p.A. (NORME GENERALI)**

**Articolo 5 Deposito delle firme**

1. Il Cliente è tenuto, all'accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

**Articolo 6 Firme in caso di coestestazione**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i contestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i coestestatori. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 codice civile, anche da uno solo dei coestestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all'articolo precedente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

**Articolo 8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della banca – commissioni e spese**

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressamente pattuiti o, in mancanza, indicati nei fogli informativi analitici, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 codice civile, realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti norme.

**Articolo 16 Compensazione**

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei coestestatori.

**Articolo 24 Limitazione di responsabilità della banca**

1. Nell'esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l'intermediario informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

**Articolo 26 Diritto di recesso**

1. Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
2. La Banca avrà facoltà di recedere anche soltanto da uno o più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso con effetto immediato, dandone comunicazione scritta qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti.
3. In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
4. Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di uno dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli altri rapporti.

**Articolo 27 Modifica di normative e condizioni**

1. La Banca ha facoltà di modificare le presenti Norme generali e le norme relative ai singoli servizi e rapporti, senza alcuna eccezione qualora sussista un giustificato motivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificati motivi modifiche legislative o regolamentari, disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, modifiche alle regole di funzionamento degli organismi di gestione accentrata di strumenti finanziari, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche ed operative.
2. La Banca comunica al Cliente tali variazioni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni ed indicandone la relativa decorrenza osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Il Cliente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In difetto le modifiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche applicabili al singolo rapporto o servizio, senza alcuna eccezione (tassi, condizioni, commissioni, modifiche al corrispettivo per i servizi prestati ecc.), comunicando tali variazioni al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni, ed indicandone la relativa decorrenza, osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (a titolo esemplificativo aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali) suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la Banca.
5. Nel caso di modifica delle condizioni il Cliente ha diritto di recedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di modifica, dal singolo rapporto o servizio, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate secondo quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. 385/93 e disposizioni di attuazione.
6. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso dal singolo rapporto o servizio entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, con la decorrenza indicata nella comunicazione.
7. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle

parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Articolo 28 Legge applicabile - determinazione del foro competente**

1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso è regolato dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio in Roma presso la propria direzione generale all'indirizzo sopra indicato nelle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 del codice civile foro esclusivamente competente è quello di Roma.

**NORME CHE REGOLANO I CONTI DEPOSITO****1 Finalità del Conto Deposito**

1. Il Cliente (in seguito depositante) con l'apertura del Conto Deposito può depositare sullo stesso conto somme di denaro che la Banca custodisce impegnandosi a corrispondere al Depositante stesso gli interessi pattuiti e maturati.
2. In ogni caso il Depositante ha sempre il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione delle somme esistenti sul Conto Deposito.

**2 Versamenti e bonifici**

1. Il Depositante può effettuare versamenti sul Conto Deposito mediante contanti, assegni bancari, assegni circolari ed altri titoli assimilati e bonifici bancari.
2. Gli assegni bancari, gli assegni circolari e gli altri titoli assimilati devono essere stati tratti direttamente dal Depositante e/o da un coistestataro del Conto Deposito su altri conti intrattenuti dagli stessi su altri intermediari operanti all'interno dello Stato Italiano.
3. Gli assegni circolari devono essere intestati al Depositante o ai contestatari con clausola "non trasferibile".
4. Il Depositante può eseguire i versamenti solo in euro.

**3 Accredito s.b.f.**

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti dal Depositante e/o da terzi a favore del Depositante stesso, gli saranno accreditati sul Conto Deposito. L'importo degli assegni bancari e degli assegni circolari o degli altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Depositante alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Depositante di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Depositante di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito sul Conto Deposito.

**4 Prelevamenti**

1. Il Depositante può effettuare prelevamenti sul Conto Deposito, entro il limite del saldo liquido e disponibile, solo ed esclusivamente mediante bonifici bancari.
2. I bonifici bancari possono essere effettuati solo in euro unicamente a favore di beneficiari che intrattengano i propri conti presso la Banca o presso altro intermediario purché lo stesso operi all'interno dello Stato Italiano (cd. Bonifici Italia).

**5 Interessi - Chiusura contabile conto - Capitalizzazione**

1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Depositante nella misura pattuita e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Depositante derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Depositante.
2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nella medesima misura pattuita.
3. Nell'ambito di ogni singolo Conto Deposito è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; tale periodicità è annuale.
4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di Conto Deposito, divenuti esigibili a carico del Depositante matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.

**6 Estratto conto**

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 codice civile.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Depositante con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Depositante può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditati.

**7 Limiti di giacenza**

1. La Banca si riserva la facoltà di limitare il deposito massimo per singolo rapporto e/o cliente, come indicato nelle condizioni economiche.
2. Qualora il Conto Deposito presenti un saldo creditore non superiore a 1.000 euro la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto senza necessità di alcuna comunicazione da parte della stessa e cesserà di corrispondere i relativi interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare estratti conto.

**8 Conti coistestati: Comunicazioni**

Quando il Conto Deposito è intestato a più persone le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere effettuati dalla Banca ad un solo dei coistestatori e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

**9 Conti coistestati: Utilizzo del conto**

1. Quando il Conto Deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con liberazione della Banca anche nei confronti degli altri coistestatori. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i coistestatori.

2. In ogni caso delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione, il conto stesso anche per atto o fatto di un solo coistestatore, risponderanno nei confronti della Banca tutti i coistestatori in solido fra loro.

3. In deroga all'art. 190 codice civile la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale anziché subordinata e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi coistestatori.

**10 Conti coistestati: Decesso o incapacità di agire di uno di essi**

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei coistestatori del Conto Deposito, ciascuno degli altri coistestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul Conto Deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del coistestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato.

2. Nei casi di cui al precedente comma però, la Banca deve mantenere il concorso di tutti i coistestatori e degli eventuali eredi - e del legale rappresentante dell'incapace quando da uno di essi le sia stato notificato opposizione anche solo con lettera raccomandata.

**11 Modifica di normative e condizioni**

1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il Conto Deposito, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Depositante le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161 secondo comma del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

2. La Banca, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al Conto Deposito, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Depositante le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161 secondo comma del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

**12 Composizione Stragiudiziale delle Controversie**

Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami Roma Viale Campo Marzio, 46. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 60 giorni. In particolare eventuali reclami in merito alle operazioni eseguite dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere da questi effettuati appena in possesso della comunicazione di esecuzione. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza che sia pervenuta alla Banca lettera o telegramma di reclamo, l'operato della Banca si intenderà approvato.

**13 Spese ed oneri fiscali**

Le spese e gli oneri fiscali inerenti al Conto Deposito sono, salvo diversa pattuizione, sono a carico del Depositante.

**14 Comunicazioni al Depositante**

L'invio di lettera o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazioni della Banca saranno fatti al Depositante con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del Conto Deposito, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto

**LEGENDA**

<b>BONIFICO</b>	OPERAZIONE BANCARIA CHE CONSENTE IL TRASFERIMENTO DI FONDI DA UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA (CHIAMATA ORDINANTE) AD UN'ALTRA (CHIAMATA BENEFICIARIO). IL GIROCONTO CONSISTE IN UN TRASFERIMENTO DI FONDI IN CUI SIA IL CONTO DI ACCREDITO CHE IL CONTO DI ADEBITO SONO CONTI APERTI SULLA STESSA BANCA INTESATATI ALLA STESSA PERSONA FISICA.
<b>BONIFICO CON VALUTA ANTERGATA</b>	BONIFICO CON VALUTA DA RICONOSCERE AL BENEFICIARIO, ANTECEDENTE LA DATA DI ACCREDITO DEI FONDI ALLA BANCA DESTINATARIA.
<b>BIR</b>	BONIFICO DI IMPORTO RILEVANTE. SONO I BONIFICI SUPERIORI A € 500.000,00; VENGONO INOLTATI IN RETE INTERBANCARIA DURANTE LA GIORNATA ED IL REGOLAMENTO AVVIENE IN TEMPO REALE.
<b>BONIFICI URGENTI</b>	SONO BONIFICI FINO A € 500.000,00, HANNO LE STESSA CARATTERISTICHE TECNICHE ED OPERATIVE DEI BIR.
<b>CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI</b>	PERIODICITÀ CON LA QUALE SI EFFETTUA IL CALCOLO DEGLI INTERESSI.
<b>DATA DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	DATA DALLA QUALE RICORRONO TUTTE LE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA BANCA PER L'ESECUZIONE DI UN ORDINE DI BONIFICO.
<b>DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI</b>	GIORNO A PARTIRE DAL QUALE LE SOMME VERSATE DIVENGONO DISPONIBILI SUL CONTO DEPOSITO.
<b>SALDO CONTABILE</b>	SALDO RISULTANTE DALLA MERA SOMMA ALGEBRICA DELLE SINGOLE SCRITTURE DARE/ AVERE IN CUI SONO RICOMPRESI IMPORTI NON ANCORA GIUNTI A MATURAZIONE.
<b>SALDO DISPONIBILE</b>	GIACENZA SUL CONTO DEPOSITO CHE PUÒ ESSERE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA.
<b>SALDO LIQUIDO GIORNALIERO</b>	SALDO RISULTANTE DALLA SOMMA ALGEBRICA DELLE SINGOLE SCRITTURE DARE/ AVERE GIUNTE A MATURAZIONE A FINE DELLA GIORNATA.
<b>SALVO BUON FINE</b>	CLAUSOLA IN VIRTÙ DELLA QUALE IL CLIENTE HA L'OBBLIGO DI RIMBORSARE LE SOMME RAPPRESENTATE DA TITOLI DI CREDITO ACCREDITATE DALLA BANCA SUL CONTO DEPOSITO DELLO STESSO NEL CASO IN CUI TALI TITOLI RISULTASSERO IMPAGATI.
<b>TASSO CREDITORE</b>	TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO CON LA CAPITALIZZAZIONE ANNUA. IL TASSO EFFETTIVO TIENE CONTO DELLA PERIODICITÀ DELLE CAPITALIZZAZIONI.
<b>VALUTE SUI VERSAMENTI</b>	INDICA, CON IL RIFERIMENTO ALLA DATA DELL'OPERAZIONE, LA DECORRENZA DEI GIORNI LAVORATIVI UTILI PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI.
<b>VALUTE SUI PRELEVAMENTI</b>	INDICA INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI NEGOZIAZIONE, L'EFFETTIVA DATA DI ADEBITO PER IL CONTEGGIO DEI GIORNI PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI.

**IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)**

COGNOME E NOME _____	
QUALIFICA _____	
ISCRITTO ALL'ALBO DEI _____	AL N. _____
LUOGO E DATA _____	FIRMA _____